

N. 33669 DI REP.

N. 10073 PROGR.

COSTITUZIONE DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2008 duemilaotto addì 16 sedici del mese di ottobre.

In Milano, nel mio studio in Piazza Paolo Ferrari n. 8.

Avanti a me Dott. FRANCESCO GUASTI Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, sono personalmente comparsi i Signori:

- ELIO COSIMO CATANIA nato a Catania il 5 giugno 1946, domiciliato per la carica presso la sede della Società di cui infra, che dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente ed Amministratore Delegato e come tale in legale rappresentanza della Società di nazionalità italiana

"Azienda Trasporti Milanesi S.p.A."

con sede in Milano, Foro Buonaparte n. 61, capitale sociale di euro 700.000.000, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 97230720159, Società costituita in Italia e con unico socio;

- GIANCARLO TRAINI nato a Bergamo il 2 settembre 1947, domiciliato per la carica presso la sede della Società di cui infra, che dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente ed in legale rappresentanza della Società di nazionalità italiana

"ATB Mobilità S.p.A."

con sede in Bergamo, Via Monte Gleno n. 13, capitale sociale sottoscritto e versato di euro 34.890.000, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bergamo 02485010165, Società costituita in Italia e con unico socio, soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Bergamo;

- GIORGIO SCHIFFER nato a Cuorné il 9 marzo 1943, domiciliato per la carica presso la sede della Società di cui infra, che dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente ed in legale rappresentanza della Società di nazionalità italiana

"Brescia Trasporti S.p.A."

con sede in Brescia, Via San Donino n. 30, capitale sociale di euro 11.628.000, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Brescia 03513620173, Società costituita in Italia e con unico socio, soggetta ad attività di direzione e coordinamento di "Brescia Mobilità S.p.A."

Detti Signori, della cui identità personale io Notaio sono certo, convengono e stipulano quanto segue:

1) è costituita una Società a responsabilità limitata con la denominazione:

"Nuovi Trasporti Lombardi S.r.l."

o, in forma abbreviata, "NTL S.r.l."

La Società ha sede in Milano.

Ai fini dell'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano, l'indirizzo della Società è indicato in Foro Buonaparte n. 61.

2) La Società ha per oggetto la seguente attività:

la gestione di servizi di trasporto di persone, cose ed informazioni, con le connesse attività di programmazione ed organizzazione operativa, nonché dei servizi annessi e connessi all'attività di trasporto ed alla mobilità in genere,

così e come meglio specificato all'art. 2 dello statuto sociale.

3) Il capitale della Società è determinato in euro 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) ed è diviso in quote a sensi di legge, sottoscritto in denaro dai soci come segue:

- "Azienda Trasporti Milanesi S.p.A.": euro 1.862.500 (unmilioneottocentosessantaduemilacinquecento) pari al 74,5% (settantaquattro virgola cinque per cento) del capitale sociale, a fronte di un conferimento per pari importo;

- "ATB Mobilità S.p.A.": euro 612.500 (seicentododicimilacinquecento) pari al 24,5% (ventiquattro virgola cinque per cento) del capitale sociale, a fronte di un conferimento per pari importo;

- "Brescia Trasporti S.p.A.": euro 25.000 (venticinquemila) pari all'1% (uno per cento) del capitale sociale, a fronte di un conferimento per pari importo.

Sulle quote assunte gli intervenuti dichiarano essere stato effettuato il versamento dell'intero capitale sociale ai sensi di legge, in complessivi euro 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) alla Banca Popolare di Milano - agenzia 500 di Milano in data odierna.

4) La Società funzionerà secondo le norme stabilite da questo atto costitutivo e dallo statuto che, firmato dai Comparenti con me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera A quale sua parte integrante e sostanziale.

5) I Comparenti convengono che la Società sia amministrata per la durata di tre esercizi da un Amministratore Unico in persona dell'Ing. UGO GUELFÌ nato a Padova il 22 febbraio 1942, C.F. GLF GUO 42B22 G224L.

6) L'Organo Amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della Società, nel rispetto di quanto stabilito nell'allegato statuto.

All'Amministratore Unico come sopra nominato è attribuita la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio.

7) Viene nominato un Collegio Sindacale, al quale viene affidato il controllo contabile, composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti in persona dei Signori:

Sindaci effettivi:

- GIOVANNI GRIGILLO nato a San Nazario il 24 giugno 1944, C.F. GRG GNN 44H24 I047B - Presidente;

- IVANO OTTOLINI nato a Desio il 21 luglio 1960, C.F. TTL VNI 60L21 D286I;

- PASQUALE DIANA nato a Messina il 7 maggio 1947, C.F. DNI PQL 47E07 F158M;

Sindaci supplenti:

- LUIGI GALIMBERTI nato a Desio il 30 agosto 1950, C.F. GLM LGU 50M30 D286A;

- ARMANDO MENEGAZZO nato a Taio l'11 agosto 1941, C.F. MNG RND 41M11 L033H,
tutti Revisori Contabili.

8) I soci costituenti deliberano che sia all'Unico Amministratore che ad ogni membro effettivo del Collegio Sindacale non competa alcun compenso per la carica assunta.

9) Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2008.

10) L'Unico Amministratore provvederà a tutte le pratiche necessarie per la legale esistenza della Società ed è autorizzato sin da ora ad introdurre nel presente atto e nello statuto allegato le modificazioni, soppressioni ed aggiunte che venissero richieste ai fini dell'iscrizione e pubblicazione ai sensi di legge.

11) I Componenti dichiarano che l'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione a carico della Società ammonta ad euro 6.700 (seimilasettecento).

Il

presente atto viene pubblicato mediante lettura da me datane, con l'allegato statuto, ai Componenti che, approvandolo e confermandolo, lo firmano, con me Notaio in fine ed a margine dell'altro foglio alle ore 10,20 dieci e venti.

Consta di due fogli scritti per quattro intere facciate e parte della quinta da persone di mia fiducia.

f) Elio Cosimo Catania

f) Giorgio Schiffer

f) Giancarlo Traini

f) Francesco Guasti

* * * * *

ALLEGATO A AL N. 33669 DI REP.

N. 10073 PROGR.

STATUTO

- DENOMINAZIONE -

ART. 1) E' costituita una Società a responsabilità limitata con la denominazione:

"Nuovi Trasporti Lombardi S.r.l."

o, in forma abbreviata, "NTL S.r.l."

- OGGETTO -

ART. 2) La Società ha per oggetto la seguente attività:

la gestione di servizi di trasporto di persone, cose ed informazioni, con le connesse attività di programmazione ed organizzazione operativa, nonché dei servizi annessi e connessi all'attività di trasporto ed alla mobilità in genere.

Essa inoltre può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute dall'Amministrazione necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e può anche assumere interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, il tutto nei limiti di legge.

- SEDE -

ART. 3) La Società ha sede in Milano.

Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la Società si intende eletto presso l'indirizzo risultante dal libro dei Soci.

L'organo amministrativo può istituire e sopprimere ovunque unità locali operative nonché trasferire l'indirizzo della sede sociale nell'ambito del Comune in cui la Società ha sede.

- DURATA -

ART. 4) La durata della Società è fissata sino al 31/12/2050 e può essere prorogata.

- CAPITALE -

ART. 5) Il capitale sociale è determinato in Euro 2.500.000,00 = (Euro due milioni cinquecentomila/00=).

Con decisione dei soci il capitale potrà essere aumentato con esclusione del diritto di opzione per i soci, salvo

il diritto di recesso di cui all'art. 2481 bis c.c.

I versamenti sulle quote sono richiesti dall'Amministrazione nei modi e nei termini che reputa convenienti.

A carico dei soci in ritardo sui versamenti decorre l'interesse in ragione annua del saggio legale, fermo il disposto dell'art. 2466 c.c.

ART. 6) Con decisione dei soci, la riduzione di capitale ed il rimborso delle quote pagate potrà avvenire mediante assegnazione a singoli soci o gruppi di soci di determinate attività sociali.

- CONFERIMENTI -

ART. 7) Previa decisione dei soci, possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica ed in particolare beni in natura, crediti, prestazioni di opere o di servizi a favore della Società.

ART. 8) Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti.

- FINANZIAMENTI DEI SOCI E TITOLI DI DEBITO -

ART. 9) I soci, nel rigoroso rispetto delle normativa legislativa e regolamentare in materia, potranno finanziare, anche non in proporzione delle rispettive quote di capitale sociale, la società. Tali finanziamenti potranno, in deroga alla presunzione di cui all'art. 1282 c.c., essere effettuati anche a titolo completamente gratuito e saranno, quindi, improduttivi di interessi.

9.2 La Società potrà inoltre emettere titoli di debito al portatore o nominativi che possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale ai sensi dell'art. 2483 cod. civ. La relativa delibera è di competenza dell'Assemblea.

- DIRITTI DEI SOCI -

ART. 10) L'iscrizione a libro soci è condizione per l'assunzione della qualità di socio.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

- TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI -

ART. 11) In caso di pluralità di soci, le partecipazioni (e/o i relativi diritti di opzione) non possono costituire oggetto di atti di disposizione, sotto qualsiasi forma, sino alla data del 31/12/2011, salvo che il trasferimento venga effettuato tra i soci.

Nell'ipotesi di trasferimento tra soci non operano il diritto di prelazione e la clausola di gradimento previsti al successivo articolo 12.

11.2 Ai fini del presente statuto per atto di disposizione si intende ogni trasferimento delle partecipazioni *inter vivos* a qualsiasi titolo con corrispettivo in denaro, ovvero anche a titolo gratuito, inclusi, a titolo meramente esemplificativo, le permutate, le donazioni, i conferimenti in società od enti costituiti o costituendi, le fusioni, le scissioni, la *cessio bonorum*, la costituzione di usufrutto e l'assegnazione a seguito di escussione di pegno o di vendita forzata ed in genere qualsiasi altro atto od operazione che comporti il trasferimento della proprietà (anche solo per la nuda proprietà) delle partecipazioni medesime o di parte di esse.

11.3 Qualunque trasferimento compiuto in contrasto con il, o senza il rispetto del, disposto del presente articolo 11 risulterà inefficace nei confronti della Società e degli altri soci.

- PRELAZIONE E GRADIMENTO -

ART. 12) Ferme le previsioni del precedente articolo 11, il socio che intenda trasferire in tutto od in parte, e dietro corrispettivo, la propria partecipazione, dovrà offrirla preventivamente in prelazione agli altri soci, inviando a questi ultimi, presso il loro domicilio risultante dal libro soci, lettera raccomandata a.r. da spedirsi in copia conoscenza anche all'Organo Amministrativo.

Nella comunicazione devono essere indicate la partecipazione sociale oggetto del trasferimento, l'identità del potenziale acquirente, le condizioni della sua offerta, il corrispettivo e le modalità di pagamento.

12.2 Il diritto di prelazione deve essere esercitato da parte degli altri soci, a pena di decadenza, entro trenta (30) giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, mediante lettera raccomandata a.r. contenente, in particolare, l'indicazione dell'ammontare della partecipazione per la quale la prelazione è esercitata, da inviare

al socio offerente e, in copia conoscenza, all'Organo Amministrativo.

12.3 Qualora uno o più soci comunichino nella predetta lettera raccomandata di non concordare sul prezzo indicato nella comunicazione del socio offerente, il prezzo medesimo sarà determinato, con riferimento a tutti i soci che abbiano esercitato la prelazione, applicando le disposizioni dell'articolo 12.6.

12.4 La prelazione sarà validamente esercitata solo se l'esercizio della stessa da parte di uno o più soci abbia per oggetto, complessivamente, la totalità della partecipazione offerta. Nel caso in cui la partecipazione complessivamente richiesta dai soci che intendono esercitare la prelazione sia superiore a quella offerta, si farà luogo ad un'assegnazione della partecipazione offerta in modo che si mantenga inalterato il rapporto fra le percentuali di capitale possedute da ciascuno dei soci esercitanti la prelazione. Qualora, invece, la partecipazione complessivamente richiesta dai soci che intendono esercitare la prelazione sia inferiore a quella offerta, la prelazione si intenderà come non esercitata e il socio offerente sarà libero di perfezionare il trasferimento entro i sessanta (60) giorni successivi alla eventuale concessione del gradimento da parte degli altri soci, purché al prezzo e alle condizioni comunicate agli altri soci. Qualora non vi provveda entro il suddetto termine, la partecipazione sarà nuovamente soggetta alla clausola di prelazione.

12.5 Il diritto di prelazione nell'acquisto spetta pure in qualsiasi altra ipotesi di trasferimento della partecipazione dovendosi intendere assoggettati ai vincoli previsti dal presente articolo tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine, e quindi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, oltre alla vendita anche la permuta, il conferimento, la dazione in pagamento, il trasferimento del mandato fiduciario, la donazione.

12.6 In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo oppure il corrispettivo sia diverso dal danaro, i soci che intendono esercitare il diritto di prelazione dovranno versare una somma in denaro, il cui ammontare sarà determinato di comune accordo o, in mancanza di accordo, sarà determinato, ex art. 1349 cod. civ., da un Collegio di tre arbitratori formato da tre periti designati come segue: uno dal socio offerente,

uno dal socio o dai soci che ha (hanno) esercitato la prelazione, di comune accordo tra loro o, in difetto di accordo fra loro, entro quindici giorni dalla nomina del primo arbitratore, dal Presidente del Tribunale di Milano su istanza di uno qualsiasi dei predetti soci; il terzo, con funzioni di Presidente, dai due arbitratorei previamente nominati di comune accordo fra loro o, in mancanza, dallo stesso Presidente del Tribunale di Milano, su istanza di uno dei due arbitratorei.

Il Collegio così costituito determinerà il giusto prezzo della partecipazione sulla base dei parametri di valutazione previsti dall'art. 2473, comma 3, cod. civ. con riferimento alla data della nomina del Presidente del Collegio stesso e di ogni altra circostanza e condizione che deve essere tenuta in considerazione ai fini della corretta determinazione del valore della partecipazione offerta quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la redditività della società, la sua situazione patrimoniale, il valore dei beni materiali ed immateriali dalla stessa posseduti.

Il Collegio provvederà alla determinazione, con deliberazione anche a maggioranza dei suoi membri, che dovrà essere emessa e comunicata alle parti mediante raccomandata a.r. entro sessanta (60) giorni dall'accettazione dell'incarico da parte del terzo arbitratore.

Il Collegio avrà ogni più ampia facoltà di regolare i propri lavori, salvo il rispetto del principio del contraddittorio, nonché di chiedere alle parti e a terzi informazioni e documenti necessari e comunque rilevanti per l'espletamento dell'incarico.

La determinazione del Collegio è vincolante sia per il socio (o i soci) che ha (hanno) esercitato la prelazione sia per il socio offerente.

Le spese e gli oneri dell'arbitraggio saranno a carico, per il cinquanta per cento, del socio offerente e, per il restante cinquanta per cento, del socio o dei soci che abbiano promosso la procedura.

12.7 Nel caso di esercizio della prelazione, il trasferimento della partecipazione ed il pagamento del prezzo, determinato come sopra indicato, dovranno avere luogo contestualmente nel più breve tempo possibile e, in

ogni caso, non oltre trenta (30) giorni dalla data della comunicazione mediante raccomandata a.r. dell'esercizio della prelazione, ovvero della determinazione del prezzo da parte del Collegio previsto al precedente 12.6.

12.8 Nel caso di espropriazione forzata della partecipazione di un socio, l'organo amministrativo provvederà tempestivamente ad informare gli altri soci. Gli altri soci avranno diritto di essere preferiti al terzo aggiudicatario, pagando il prezzo di aggiudicazione o di assegnazione, a condizione che abbiano esercitato tale loro diritto entro quindici (15) giorni dall'aggiudicazione o dall'assegnazione.

12.9 I precedenti commi si applicano anche al trasferimento dei diritti di opzione relativi ad eventuali aumenti di capitale.

12.10 In caso di mancato esercizio della prelazione ai sensi dei precedenti commi del presente articolo, il socio offerente è tenuto a richiedere il preventivo gradimento dell'assemblea.

A tal fine, nei venti giorni successivi alla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione, l'organo amministrativo dovrà provvedere alla convocazione dell'assemblea, che dovrà assumere la propria decisione con la maggioranza del 75% del capitale sociale, senza tener conto della partecipazione del socio richiedente il gradimento, in merito alla concessione del gradimento sul nominativo del cessionario della partecipazione, non essendo tenuta a motivare un eventuale diniego. Tale decisione dovrà essere comunicata al socio alienante a cura dell'organo amministrativo, con lettera raccomandata a.r., entro trenta (30) giorni dalla data dell'adunanza assembleare.

Qualora il gradimento venga negato, il socio che intende alienare la propria partecipazione potrà recedere dalla società ai sensi dell'art. 2473 cod. civ.

12.11 Qualunque trasferimento compiuto in contrasto con, o senza il rispetto del disposto del presente articolo 12, risulterà inefficace nei confronti della Società e degli altri soci.

- RECESSO DEL SOCIO -

ART. 13) Il recesso potrà essere esercitato dal socio nei casi previsti dalla Legge e dal presente statuto. Esso

dovrà essere esercitato per l'intera quota.

Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione a mezzo raccomandata a/r all'organo amministrativo.

La raccomandata dovrà essere spedita entro 30 giorni dal giorno in cui:

- è stata iscritta nel Registro delle Imprese la decisione dei soci o la deliberazione assembleare che legittima il recesso;

- il socio recedente dimostri di essere venuto a conoscenza del fatto, non soggetto ad iscrizione, che legittima il suo diritto di recesso.

L'organo amministrativo dovrà comunicare agli altri soci ed annotare senza indugio nel libro soci l'avvenuto ricevimento della comunicazione di recesso.

13.2 Il diritto di recesso avrà effetto nei confronti della Società il quindicesimo giorno successivo alla data in cui è stata ricevuta la raccomandata a/r inviata dal socio recedente a norma del secondo capoverso del presente articolo, salvo quanto previsto dall'art.2473 c.c.

13.3 Limitatamente all'ipotesi di mancata convocazione dell'Assemblea richiesta ai sensi dell'art.17.2 del presente Statuto, il socio recedente avrà diritto di vedersi rimborsato il doppio del valore della propria partecipazione determinata ai sensi dell'art.2473 c.c..

- DECISIONI DEI SOCI -

ART. 14) I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto nonché sugli argomenti che tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla sua approvazione.

14.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dell'assemblea:

a) l'approvazione del bilancio;

b) la nomina dell'Amministratore Unico e la determinazione della relativa eventuale indennità di cui all'arti-

colo 23 dello statuto;

c) la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del Revisore;

d) le modificazioni dello statuto;

e) la fusione e la scissione;

f) l'emissione di titoli di debito;

g) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

h) la liquidazione della Società e la nomina dei liquidatori nonché i criteri di svolgimento della liquidazione;

i) la proposta di ammissione a procedure concorsuali.

- DIRITTO DI VOTO -

ART. 15) Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'art. 2466, comma quinto, c.c.) non può partecipare alle decisioni dei soci né percepire utili e la sua quota non viene computata ai fini del calcolo dei quorum costitutivi e deliberativi necessari.

- ASSEMBLEE -

ART. 16) L'assemblea rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci.

Essa può essere convocata in Italia e nei Paesi dell'Unione Europea.

ART. 17) Le convocazioni delle assemblee sono fatte a cura dell'organo amministrativo ogni qualvolta ciò sia ritenuto opportuno e pure quando ne faccia richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

17.2 Qualora gli argomenti da trattare siano avanzati da tanti soci che rappresentino almeno un quinto del ca-

pitale sociale, l'organo amministrativo ha la mera facoltà di convocare l'Assemblea dei Soci, fermo il diritto di recesso dei soci proponenti disciplinato dall'art.13.3 del presente Statuto.

17.3 La convocazione è effettuata mediante avviso ricevuto dai soci almeno 5 (cinque) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea.

L'avviso può essere spedito per lettera raccomandata o per telefax o per posta elettronica e deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare ed eventuali particolari modalità di collegamento in teleconferenza.

Nell'avviso di convocazione possono essere previste per altri giorni anche successive adunanze, qualora le precedenti vadano deserte.

17.4 In mancanza di convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita quando ad essa partecipano, anche per teleconferenza, l'intero capitale sociale, l'Amministratore Unico ed i Sindaci se nominati, oppure quando l'Amministratore unico ed i Sindaci che non partecipano di persona o per teleconferenza all'Assemblea, abbiano rilasciato apposita dichiarazione scritta di essere informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

ART. 18) Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona secondo l'art. 2372 c.c.. La delega non è ammessa per la partecipazione in teleconferenza.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea anche per delega.

L'intervento in assemblea può avvenire anche in teleconferenza, salvo espressa diversa disposizione dell'avviso di convocazione, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- b) che sia consentita una corretta percezione da parte di tutti gli intervenuti dello svolgimento dei lavori assembleari partecipando in tempo reale alla trattazione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

18.2 L'assemblea si tiene nel luogo di convocazione in cui devono trovarsi il Presidente ed il Segretario della

seduta.

ART. 19) L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, se presente nel luogo di convocazione, in difetto di che l'assemblea elegge il proprio Presidente.

Il Presidente dell'assemblea esercita i poteri di cui all'art. 2479 bis, quarto comma, c.c.

ART. 20) Il Presidente dell'assemblea è assistito da un Segretario, anche non socio.

Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da verbale redatto a norme dell'art. 2375 c.c., firmato dal Presidente e dal Segretario.

Nei casi di legge ed inoltre quando il Presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da Notaio.

ART. 21) Le deliberazioni dell'assemblea sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale presente.

21.2 In espressa deroga al quorum deliberativo di cui al precedente comma, l'Assemblea dei Soci delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino i 3/4 (tre/quarti) del capitale sociale nelle seguenti materie:

a) modifiche statuarie, fatta eccezione per: (i) aumenti di capitale anche a titolo gratuito; (ii) cambiamento della sede sociale all'interno del territorio della Repubblica Italiana; (iii) periodo di chiusura dell'esercizio sociale; (iv) clausola relativa al foro competente e (v) modifiche necessarie per adeguare lo statuto a sopravvenute norme di legge;

b) fusioni e scissioni;

c) nomina sostituzione e poteri dei liquidatori;

d) decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato dall'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

e) l'approvazione delle azioni operative intraprese dalla Società nelle società collegate e/o controllate.

21.3 In mancanza del quorum deliberativo di cui al comma precedente, i Soci si adopereranno affinché la si-

tuazione di stallo venga a cessare senza indugio.

In ogni caso, nelle materie indicate nel comma 21.2, l'assemblea chiamata in seconda convocazione, non prima che siano decorsi dieci (10) giorni dalla prima convocazione, delibererà con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale presente, fatto salvo il diritto dei soci di minoranza alla vendita della propria quota, alla riduzione della propria partecipazione oppure all'esercizio del diritto di recesso.

- AMMINISTRAZIONE - AMMINISTRATORE UNICO -

ART. 22) L'Amministrazione della Società è affidata ad un Amministratore Unico, anche non socio.

L'Amministratore unico dura in carica tre (3) esercizi, salvo che soci decidano diversamente all'atto della nomina.

ART. 23) All'Unico Amministratore spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio.

I soci possono assegnare all'Amministratore Unico una indennità annuale.

ART. 24) L'Amministratore Unico è investito, per la gestione della Società, di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ai sensi di legge e di statuto.

- FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE -

ART. 25) All'Amministratore Unico è attribuita la rappresentanza generale della Società.

L'Amministratore Unico è investito dei poteri previsti dalla legge e dallo statuto e ha compiti di impulso, sviluppo e di coordinamento dell'attività della Società.

25.2 L'Amministratore Unico può nominare direttori, nonché institori, procuratori ad negozia e mandatari in genere conferendo loro la rappresentanza della società per determinati atti o categorie di atti, anche con facoltà di delega.

25.3 Con riferimento alla facoltà di cui al comma precedente, grava in ogni caso sull'Amministratore Unico un dovere di informazione preventiva e motivata nei confronti dell'Assemblea dei Soci.

- COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO LEGALE DEI CONTI -

Art. 26) Il Collegio Sindacale, ove nominato, è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti.

Nei casi previsti dalla legge il Collegio Sindacale esercita il controllo contabile, salvo diversa decisione dei soci che nomini un revisore contabile o una società di revisione.

26.1 Al di fuori dei casi di legge, i soci possono affidare il controllo legale dei conti al Collegio Sindacale oppure al revisore.

26.2 Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche per teleconferenza a condizione che gli aventi diritto possano essere identificati, sia loro consentito di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di essere compiutamente informati.

- BILANCIO ED UTILI-

Art. 27) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

L'Amministratore Unico procede alla formazione del bilancio di esercizio a norma di legge e lo sottopone all'approvazione dei soci entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

27.1 Nell'ipotesi di cui all'art. 2364, secondo comma, c.c. l'approvazione del bilancio potrà avvenire entro centottanta (180) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 28) Gli utili netti, dopo prelevata una somma non inferiore al 5% per la riserva legale, fino al limite di legge, vengono attribuiti al capitale salvo che i soci deliberino degli speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure dispongano di rinviarli in tutto od in parte ai successivi esercizi.

Art. 29) Il pagamento degli utili è effettuato presso le Casse designate dall'Amministrazione ed a decorrere dal giorno annualmente fissato dall'Amministrazione stessa.

Art. 30) Gli utili non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, vanno prescritti a favore della Società.

- SCIoglimento -

Art. 31) Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea stabilisce i criteri e le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

- CONTROVERSIE -

Art. 32) Qualunque controversia dovesse insorgere tra la Società ed uno o più soci, oppure tra questi ultimi, in merito all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente statuto, essa sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria Ordinaria; più precisamente tutti i soci riconoscono nel Foro competente ed esclusivo quello di Milano.

- RINVIO -

Art. 33) Per quanto non espressamente regolato dal presente statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile.

f) Elio Cosimo Catania

f) Giorgio Schiffer

f) Giancarlo Traini

f) Francesco Guasti

* * * * *

Registrato all'Agenzia delle Entrate di Milano 5 in data 21 ottobre 2008 al n. 24686 Serie IT.

Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Assolto ai sensi del decreto 22/02/2007 mediante M.U.I. (Modello Unico Informatico, n.d.r.).

MILANO, 22 ottobre 2008